



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. Giannone – E. De Amicis"
C.so Giannone, n°5 – Caserta
www.icgiannonedeamicisce.edu.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E LA GESTIONE

DELLE COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

APPROVATO

dal Consiglio d'Istituto nella seduta del XXX con DELIBERA n. xxx

Sommario

PREMESSA	3
Art. 1 - Oggetto e Finalità	4
Art. 2 - Genitori separati/divorziati (con affidamento congiunto o separato)	4
Art. 3 - Entrambi i genitori privati della responsabilità genitoriale	5
Art. 4 - Un solo genitore privato della responsabilità genitoriale	5
Art. 5 - Genitore o genitori con responsabilità genitoriale limitata	6
Art. 6 - Indicazioni per i genitori	6
Art. 7 - Indicazioni pratica per gli insegnanti e la segreteria	6
Art. 8 - Acquisizione del provvedimento del giudice in materia di minori	7
Art. 9 - Assunzione di responsabilità	7
Allegato	7

PREMESSA

Il Ministero, con Nota Prot. 5336 del 2 settembre 2015, ha fornito informazioni operative alle istituzioni scolastiche in ordine alla corretta applicazione del dettato normativo di cui alla legge 54/2006 relativo, tra l'altro, al riconoscimento del diritto di "bigenitorialità".

Per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all'ambito educativo del minore, l'attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori abbiano pari responsabilità genitoriale e che essa debba essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all'educazione ed all'istruzione. Tale regola trova eccezione per alcuni casi specifici secondo quanto di seguito precisati: figli nati al di fuori del matrimonio; lontananza, incapacità o altro impedimento; affidamento esclusivo.

La legge 54/2006 stabilisce che la funzione educativa – di cui peraltro la responsabilità genitoriale è mero strumento – deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio (inteso come soggetto portatore di diritti propri) anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.

I minori, in nessun caso, dovrebbero diventare oggetto di contese tra le parti che, spesso, coinvolgono l'Istituzione scolastica oltre che la serenità psicofisica degli alunni e delle alunne.

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento, in applicazione della Legge 54/2006 e della Nota Ministeriale Prot. 5336 del 02/09/2015, ha come oggetto la disciplina delle diverse fattispecie relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e del diritto di bigenitorialità, al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle attività didattiche e amministrative dell'Istituzione Scolastica.
2. La sua finalità primaria è la tutela dell'interesse superiore del minore e la garanzia che entrambi i genitori siano informati e possano partecipare alla vita scolastica del figlio, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
3. Si raccomanda ai docenti e agli Assistenti Amministrativi dell'Ufficio Alunni la massima cautela e sensibilità nella gestione delle fattispecie.

Art. 2 - Genitori separati/divorziati (con affidato congiunto o separato)

1. I genitori:
 - a) godono entrambi dei medesimi diritti/doveri nei confronti dei propri figli/e: hanno diritto/dovere a ricevere e a richiedere informazioni alla scuola, hanno diritto di accesso agli atti;
 - b) ogni comunicazione della scuola va trasmessa al genitore con cui il minore vive, richiedendo l'apposizione della firma di entrambi i genitori/presa visione su registro di entrambi. Nel caso di reiterate mancanza dell'apposizione della firma congiunta, i docenti ne daranno comunicazione all'Ufficio di Segreteria e al Dirigente Scolastico.
2. Entrambi i genitori devono avere dalla scuola le credenziali di accesso al Registro elettronico e alla casella di posta elettronica dell'alunno.

In questo caso la Scuola deve essere stata ufficialmente informata mediante presentazione di idonea documentazione da uno dei due genitori circa lo status familiare in cui vive il minore che sarà gestita con il dovuto rispetto della privacy nella comunicazione della situazione al Coordinatore di Classe e agli insegnanti di classe.
3. Nei casi in cui risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, il genitore firmatario dovrà firmare la seguente dichiarazione apposta sui moduli in uso: *“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”*.

4. Le comunicazioni per le quali occorre richiedere la firma congiunta sono i seguenti:
 - a) documento di valutazione dell'alunno/a (in caso di modello di valutazione cartaceo);
 - b) convocazione per colloquio individuale con il docente;
 - c) autorizzazione per partecipazione a viaggi d'istruzione/visite guidate/uscite sul territorio;
 - d) delega per il ritiro del proprio figlio/a;
 - e) segnalazione per disturbi specifici dell'apprendimento;
 - f) PEI;
 - g) autorizzazione effettuazione foto e loro utilizzo.
5. Gli Uffici di Segreteria richiederanno, inoltre, la firma congiunta per l'espletamento delle seguenti pratiche:
 - a) iscrizione dell'alunno/a;
 - b) scelta di avvalersi/non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica,
 - c) chiusura pratica infortunio;
 - d) nulla osta di trasferimento.

Art. 3 - Entrambi i genitori privati della responsabilità genitoriale

1. Se entrambi i genitori sono stati privati della responsabilità genitoriale, essi non godono dei diritti/doveri elencati al precedente articolo 1.
2. La responsabilità genitoriale è affidata a soggetti terzi che saranno comunicati dagli uffici di segreteria.
3. La Scuola deve essere stata ufficialmente informata mediante presentazione di idonea documentazione da un tutore legale, servizio sociale territorialmente competente, che attesti la decadenza della responsabilità genitoriale dei due genitori. Il Dirigente Scolastico, con il dovuto rispetto della privacy, informerà il Coordinatore di Classe e gli insegnanti della particolare situazione, indicando nomi e recapiti dei tutori legali.
4. Le credenziali di accesso al Registro Elettronico e alla casella di posta elettronica sono consegnate ai soggetti terzi affidatari.

Art. 4 - Un solo genitore privato della responsabilità genitoriale

1. I diritti/doveri, di cui all'art. 1, sono preclusi al genitore privato della responsabilità genitoriale.
2. La Scuola deve essere stata ufficialmente informata mediante presentazione di idonea documentazione da uno dei due genitori circa lo status familiare in cui vive il minore, che sarà gestita con il dovuto rispetto della privacy nella comunicazione della situazione al Coordinatore

di Classe e agli insegnanti di classe.

Art. 5 - Genitore o genitori con responsabilità genitoriale limitata

1. Sarà fornita opportuna comunicazione dagli uffici di segreteria, valutata caso per caso dal Dirigente Scolastico che deve essere ufficialmente informato mediante presentazione di idonea documentazione.

Art. 6 - Indicazioni per i genitori

1. L'art. 337 – ter del C.C. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori (a meno che venga stabilito il contrario) anche in caso di separazione. Lo stesso articolo indica quali sono le decisioni di maggiore interesse per i figli, cioè quelle relative all'Istruzione, all'Educazione e alla Salute e distingue dalle decisioni di maggiore interesse quelle di ordinaria amministrazione, indica quali decisioni devono essere assunte da entrambi i genitori e quali possono essere prese disgiuntamente.
2. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori (Art. 337-quater c.c.). Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 del c.c., a seguito di un provvedimento del Tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative all'educazione ed all'istruzione.
3. Questioni quali l'affido del minore all'uscita da scuola, l'eventuale affido ad esempio nel caso di uscite anticipate al compagno/a di uno dei genitori, a babysitter, nonni o ad eventuale persona comunque espressamente delegata (delega consegnata ufficialmente agli atti della scuola con documento di identità) rientrano tra gli atti genitoriali che possono essere esercitati disgiuntamente, per cui si fa fede alle dichiarazioni del genitore, che ha l'affidamento esclusivo o del genitore che, pur avendo l'affidamento condiviso, si occupa prevalentemente del rapporto con la scuola.
4. L'istituzione scolastica può richiedere il deposito al protocollo di tali dichiarazioni al fine di liberare la scuola stessa da eventuali responsabilità, derivanti da dichiarazioni verbali di un genitore non corrispondenti a verità.

Art. 7 - Indicazioni pratica per gli insegnanti e la segreteria

1. Alla luce delle difficoltà in cui già vivono i figli/e dei genitori separati e della conoscenza che hanno delle famiglie coinvolte, i docenti valuteranno (se necessario, insieme al Dirigente

Scolastico) come trattare le situazioni più critiche.

2. Di regola va presunto che l'azione posta in essere da un genitore sia frutto di un'intesa generale con l'altro genitore. In caso di conflittualità tra le parti, il singolo genitore dichiara in forma scritta: *«il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater c.c.»*.

Art. 8 - Acquisizione del provvedimento del giudice in materia di minori

1. In caso di separazioni/divorzi/fine di relazioni di fatto, l'istituto scolastico si adopererà per avere copia del provvedimento da parte di uno dei genitori, con i dovuti OMISSIS, così da avere chiara indicazione sulle modalità di comportamento da tenere.
2. Se l'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento non ne fornisce copia all'Istituto scolastico, in casi particolari il Dirigente Scolastico può inoltrare al Tribunale istanza motivata per visionarlo oppure interessare di ciò il Servizio Sociale.
3. Di norma, è il genitore a consegnare alla scuola il provvedimento giurisdizionale e i genitori hanno un preciso onere di cooperare. Il Dirigente Scolastico – saputo per le vie brevi dell'esistenza di un provvedimento del giudice relativo al minore – può legittimamente chiedere copia della pronuncia ai genitori o al Servizio Sociale quando coinvolto. Spesso sono le stesse parti coinvolte, infatti, a dichiararlo verbalmente ai docenti coinvolgendoli nella conflittualità familiare.
4. Quando i genitori non consegnano la copia del provvedimento, l'Istituto scolastico è tenuto a considerare la situazione giuridica risultante dalle ultime dichiarazioni acquisite dai genitori o dal Servizio Sociale (ad es. quella risultante dal modulo di iscrizione), in possesso agli atti.

Art. 9 - Assunzione di responsabilità

1. In caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra citate, tutto il personale, ciascuno per la parte di propria competenza, si assumerà in prima persona ogni responsabilità in merito a qualunque accadimento conseguente.

Allegato

Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 5336 del 02/09/2015 rubricata "Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 -"Disposizioni in

materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"